

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1060 del 17 settembre 2024

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI. Approvazione delle disposizioni operative. Art. 5, comma 3 della L.R. n. 19/2004. Deliberazione/CR n. 82 del 30/07/2024.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rende strutturale, quale misura di contrasto alle difficoltà di accesso al credito delle PMI, l'Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese di cui alla DGR n. 618/2020, come modificata dalla DGR n. 1762/2020. Si approvano inoltre le disposizioni operative del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI, in gestione alla società regionale Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi della L.R. n. 14/2023 e della DGR n. 1538/2023.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'accesso al credito rappresenta uno dei principali strumenti per accrescere la competitività del sistema produttivo, sostenendo gli investimenti in impianti, attrezzature e tecnologie digitali, anche nell'ottica della riduzione dei consumi energetici e della transizione verso modelli di produzione più sostenibili e sicuri. In questo contesto, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 22 dicembre 2020, è stata istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese (nel seguito "PMI") dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato. Attualmente i predetti fondi sono gestiti ai sensi della Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14, dalla società regionale Veneto Innovazione S.p.A. in base all'apposita convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2023 ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1538 del 12 dicembre 2023. Questo intervento straordinario (nel seguito "Intervento") era volto alla concessione di finanziamenti agevolati per le esigenze di liquidità delle imprese colpite dapprima dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" e, successivamente, dal rincaro dei costi energetici nel contesto della crisi geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Nel periodo emergenziale, l'Intervento ha ottenuto un notevole riscontro, permettendo il finanziamento di 2.580 operazioni per un controvalore, in termini di finanziamenti erogati, di euro 101.204.579,00.

L'intervento è stato realizzato in attuazione della Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, la quale, tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, all'art. 2, comma 1, lettera b) prevede la possibilità di costituire fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati alle PMI.

La medesima Legge regionale, inoltre, all'art. 5, commi 3 e 4 dispone che la Giunta regionale disciplini l'utilizzo delle disponibilità dei singoli fondi regionali di rotazione destinati alla concessione di agevolazioni creditizie alle PMI.

Come noto, la citata misura si ripromette di intervenire su una fascia di finanziamenti per i quali si riscontra tradizionalmente una notevole difficoltà nell'accesso al credito da parte delle imprese, difficoltà ulteriormente acuitasi con l'aumento del costo del denaro conseguente alle scelte di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Va altresì ricordato che, per quanto riguarda gli strumenti di copertura del rischio di credito, lo Stato, con il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità"), ha attuato alcuni interventi tesi a favorire l'accesso al credito tramite la possibilità di utilizzo gratuito delle garanzie concesse alle Banche e ai Confidi dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito "Fondo di garanzia per le PMI"); nel 2020 tali coperture hanno raggiunto anche il 100% del rischio per i finanziamenti fino a 30.000,00 euro.

Tuttavia, dalla fine del 2021 è iniziato il *decalage* delle misure di copertura del Fondo di garanzia per le PMI che, al momento, sulla base del proprio modello di valutazione del merito di credito, prevede, per i finanziamenti di liquidità, la copertura del 55% del rischio per le imprese in fascia di rating 1 e 2, del 60% per le imprese in fascia di rating 3 e 4 e l'esclusione dall'accesso al Fondo di garanzia per le PMI per le imprese allocate in fascia di rating 5, con conseguente totale rischio a carico delle Banche finanziatrici e dei Confidi che rilasciano la propria garanzia.

Inoltre, a partire da luglio 2022 è stata reintrodotta la commissione di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, in precedenza gratuito, con un costo dello 0,50% dell'importo garantito per le piccole imprese e dell'1% dell'importo garantito per le medie imprese. Gli alti tassi di interesse, le minori coperture del rischio e la maggiore selettività adottata nella concessione di finanziamenti, unitamente alla citata commissione d'ingresso, hanno così determinato una complessiva diminuzione del credito erogato, in particolare alle microimprese. Dal "Rapporto annuale sull'economia del Veneto edizione 2024 su dati del 2023", recentemente pubblicato dalla Banca d'Italia, si evince infatti che il credito alle famiglie produttrici, cioè alle società semplici, alle società di fatto e alle imprese individuali fino a 5 addetti, ha avuto su base annuale, tra il 2022 e il 2023, una diminuzione dell'8,9%.

Nel contesto testé descritto, quale misura di contrasto alle difficoltà di accesso al credito sopra delineate, appare opportuno consolidare l'azione regionale a favore delle imprese rendendo strutturale l'Intervento di cui alla DGR n. 618/2020, come modificata dalla DGR n. 1762/2020, adottando contestualmente nuove disposizioni operative adeguate all'attuale contesto economico caratterizzato da tassi di interesse ancora elevati i quali, nell'odierna situazione di incertezza a livello di economia globale e nazionale, non favoriscono il credito alle imprese.

Di seguito si riportano, quindi, i punti caratterizzanti la misura attualizzata che assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI":

a) l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi;

b) possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in attività alla data di presentazione della domanda, che presentino esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni. Alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva, con domicilio fiscale in Veneto, che abbiano dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda, in attuazione dell'art. 12, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);

c) sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei seguenti settori (rif. classificazione ATECO 2007):

◆ Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61, I55, Q87, Q88, R90.03.02, R 90.03.09, R91;

◆ Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori;

◆ Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96;

◆ Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori;

d) il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), all'uopo selezionati tramite avviso pubblico dal Gestore, Veneto Innovazione S.p.A., e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del finanziatore;

e) per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo onnicomprensivo, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore al 2,95 per cento annuo dell'importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti;

f) l'aiuto è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831 del 3 dicembre 2023, sotto forma di finanziamento agevolato;

g) obbligo del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa.

È opportuno evidenziare che il costo massimo omnicomprendivo per la concessione del finanziamento del 2,95 per cento annuo dell'importo del finanziamento, proposto dai Confidi convenzionati con Veneto Innovazione S.p.A. con nota del 2 luglio 2024, prot. reg. n. 319511, appare congruo tenuto conto delle attuali misure di copertura del Fondo di garanzia per le PMI e dei costi a carico dei Confidi per l'attività di recupero del credito sulle posizioni a sofferenza. Tale costo è altresì vantaggioso per le imprese beneficiarie alla luce delle condizioni di mercato, che vedono un Euribor al 3,70% -3,80% a cui devono essere sommati lo spread in funzione del rischio di credito, il costo di istruttoria e gli altri oneri accessori. Esso comunque potrà essere rivisto qualora sopravvenissero condizioni favorevoli all'accesso al credito anche per le imprese più fragili, che hanno maggiori necessità di supporto da parte del sistema dei Confidi.

Le modalità operative del predetto Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI sono definite nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. All'intervento è riservata una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà della Giunta regionale di rideterminare tale importo, in aumento o in diminuzione, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime. A tal fine, Veneto Innovazione S.p.A. provvede a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo in argomento e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne comunicazione alla Regione tramite la relazione semestrale sull'attività svolta e su quella in corso di attuazione di cui all'art. 3 bis della Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, come inserito dalla Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14.

Ciò premesso, con DGR/CR n. 82 del 30 luglio 2024 la Giunta regionale ha proposto di rendere strutturale il predetto Intervento, in gestione alla società regionale Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi della L.R. n. 14/2023 e della DGR n. 1538/2023, approvando contestualmente le disposizioni operative del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI, di cui **all'Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La citata DGR/CR n. 82/2024 è stata trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. n. 19/2004, con nota prot. n. 388326 del 1 agosto 2024. Nella seduta del 4 settembre 2024 la Terza Commissione consiliare ha espresso parere favorevole al testo senza modifiche.

Si propone, pertanto, di rendere strutturale, quale misura di contrasto alle difficoltà di accesso al credito delle PMI, l'Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese di cui alla DGR n. 618/2020, come modificata dalla DGR n. 1762/2020, nonché di approvare le disposizioni operative del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI, di cui **all'Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 662/1996;

VISTO il D.L. n. 23/2020;

VISTO il D. Lgs. n. 385/1993;

VISTO il Reg. (UE) n. 2023/2831;

VISTE le L.R. n.19/2004; n. 1/1999; n. 5/2001; n. 2/2002, n. 17/2005, n. 45/1988 e n. 14/2023;

VISTE le DGR n. 618/2020, n. 1762/2020 e n. 1538/2023;

VISTO l'art. 5, comma 3 della L.R. n. 19/2004;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 82 del 30 luglio 2024;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare n. 408, rilasciato in data 4 settembre 2024;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rendere strutturale, quale misura di contrasto alle difficoltà di accesso al credito delle PMI, l'Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese di cui alla DGR n. 618/2020, come modificata dalla DGR n. 1762/2020, adottando nuove disposizioni operative adeguate all'attuale contesto economico caratterizzato da tassi di interesse ancora elevati;
3. di approvare l'**Allegato A** "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le disposizioni operative del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI, in gestione alla società regionale Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi della L.R. n. 14/2023 e della DGR n. 1538/2023;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI.

Disposizioni Operative

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Definizioni	2
3. Normative di riferimento	3
4. Settori economici ammessi.....	4
5. Beneficiari	5
6. Dotazione.....	6
7. Regime di aiuto	6
8. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate.....	6
9. Selezione dei Finanziatori	6
10. Operatività dei Finanziatori	7
11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo.....	7
12. Obbligo di conservazione della documentazione.....	8
13. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri.....	9



1. Premessa

Con le presenti disposizioni operative (di seguito “Disposizioni”) la Regione del Veneto (di seguito “Regione”) disciplina l’accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati per esigenze di credito a breve e medio termine delle imprese. I finanziamenti sono caratterizzati da operazioni di piccolo importo, da 5 a 50 mila euro; è possibile richiedere l’ammissione alle agevolazioni esclusivamente mediante procedura informatizzata per il tramite delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), individuati dal gestore Veneto Innovazione S.p.A. tramite avviso pubblico. La disciplina oggetto delle presenti Disposizioni mette a regime l’esperienza di cui all’*“Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID19”* attivato con DGR n. 618/2020 in attuazione dell’art. 1, comma 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.

In particolare, l’intervento consiste nella concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI, nel seguito denominati “finanziamenti agevolati Liquidità” a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi di rotazione istituiti dall’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, dall’art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, dall’art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e dall’art. 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 e confluite nel Fondo unico di rotazione per le PMI di cui all’art. 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.

Si precisa che, ove non diversamente specificato, la disciplina prevista dalle presenti Disposizioni per le imprese iscritte al Registro delle imprese si intende applicata anche ai Professionisti.

2. Definizioni

"PMI" le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.

In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:

a) “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

b) “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

c) “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

“Beneficiari”: le PMI anche in forma associata (cooperative, consorzi, contratti di rete, A.T.I.), inclusi i Professionisti, aventi sede operativa ovvero, nel caso dei Professionisti, domicilio fiscale, nel territorio del Veneto;

"Professionisti": soggetti giuridici equiparati alle piccole e medie imprese dall’articolo 12,



comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo); se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro delle imprese, devono essere titolari di Partita IVA;

- “Fondo”:** forma di operatività dei fondi di rotazione regionali dalla Regione ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 2, comma 1, lettera b) e delle leggi regionali di settore, finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di credito a breve e medio termine;
- “Banche”:** le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del TUB e convenzionate con il Gestore;
- “Confidi”:** i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, all’uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;
- “Intermediari finanziari”:** soggetti, diversi dalle banche, ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, a tale scopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;
- “Finanziatore”:** la Banca, il Confidi o l’Intermediario finanziario che eroga il finanziamento agevolato al Beneficiario;
- “Equivalente Sovvenzione Lordo o ESL”:** l’Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità del beneficio concesso al soggetto beneficiario finale. In caso di finanziamento agevolato l’ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;
- “Finanziamento agevolato”:** il finanziamento a tasso zero concesso al Beneficiario a copertura delle esigenze di credito a breve e medio termine;
- “Garanzie”:** le garanzie rilasciate dai Confidi o da Fondi Pubblici di garanzia ai Beneficiari degli interventi agevolativi previsti dalle presenti Disposizioni;
- “Gestore”:** Veneto Innovazione S.p.A. facente parte del Gruppo Veneto Sviluppo S.p.A., società finanziaria della Regione;
- “Costi del finanziamento”:** i costi del finanziamento a carico dei Beneficiari, incluso il costo delle eventuali garanzie.

3. Normative di riferimento

- › Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis";



- › legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
- › decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- › decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- › legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- › legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese";
- › legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese";
- › legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21, "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane";
- › legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 6 e ss. "Istituzione del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti ai settori del commercio e dei servizi";
- › legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, articolo 13, comma 2, lettera a) "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative";
- › legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali";
- › legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. e individuazione del gruppo facente capo alla società finanziaria della Regione del Veneto.

4. Settori economici ammessi

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).

L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61; I55; Q87; Q88; R90.03.02; R 90.03.09; R91
L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori
L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96
L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori che sono fuori dal campo di applicazione del Regolamento UE 2831/2023 "de minimis".

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti che si applicano a tale produzione, commercio o attività;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile.
- il gioco d'azzardo e la pornografia;
- il settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - i) specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti alinea;
 - il gioco d'azzardo su internet e le case da gioco on line.
 - ii) destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici;



- il settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.

5. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presentare esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;
- b) essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane e attive alla data di presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di inizio attività, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
ovvero, nel caso dei Professionisti, essere titolari di partita IVA e aver dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi);
- c) avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data di presentazione della domanda. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
ovvero, nel caso dei Professionisti, avere il domicilio fiscale in Veneto alla data di presentazione della domanda. A tal fine per domicilio fiscale è da intendersi quello indicato nel "Quadro B" "attività esercitata e luogo di esercizio" del Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";
- d) esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ISTAT ATECO 2007-2022 indicate all'art. 4;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non sia in corso a loro carico un procedimento di tal genere (tale requisito non si applica ai Professionisti);
- f) non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.3, lett. a) del Reg. (UE) n. 2831/2023) (tale requisito non si applica ai Professionisti);
- g) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- i) essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 della legge n. 98 del 2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 31, commi 8 e 8 bis, per quanto riguarda l'invito alla regolarizzazione e il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate;
- j) non presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze" e non presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

La PMI richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a h) tramite presentazione, all'atto della domanda di finanziamento, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.



6. Dotazione

Il Fondo ha una dotazione di 80 milioni di euro a valere su risorse regionali. La Regione si riserva la facoltà di rideterminare tale importo, in aumento o in diminuzione, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime, inclusi i tempi di erogazione dei finanziamenti ai Beneficiari.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto

L'Aiuto è concesso a titolo "*de minimis*" (Reg. (UE) 2831/2023) sotto forma di Finanziamento agevolato. Eventuali modifiche o integrazioni del citato Regolamento si applicano automaticamente alle presenti Disposizioni.

I tassi di interesse di riferimento, e di conseguenza l'ESL concesso, sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). L'ESL deve rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 2831/2023 "*de minimis*". L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

8. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate

Le operazioni agevolate sono realizzate nella forma del finanziamento agevolato con provvista pubblica per un importo pari al 100% dell'operazione agevolata.

Caratteristiche del finanziamento:

- Importo minimo: 5.000,00 euro;
- Importo massimo: 50.000,00 euro (inteso anche come cumulo di più operazioni in capo al medesimo beneficiario);
- durata minima: 12 mesi;
- durata massima: 72 mesi;
- durata preammortamento: massimo 24 mesi;
- tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero;
- rimborso: a rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale;
- nuovo finanziamento non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Finanziatore.

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

9. Selezione dei Finanziatori

Il Gestore seleziona i Finanziatori tramite pubblicazione sul proprio sito web di un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse.



Possono presentare la propria manifestazione di interesse le Banche, i Confidi e gli Intermediari finanziari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- b) operare per le imprese del Veneto;
- c) impegnarsi a stipulare con il Gestore apposita convenzione che preveda l'obbligo:
 - di erogare la provvista pubblica a tasso zero ai Beneficiari ammessi al finanziamento agevolato;
 - di garantire la provvista pubblica mediante idonea selezione dei Beneficiari e il ricorso ad adeguate garanzie, anche di natura pubblica, in quanto compatibili a presidio del rischio;
 - di non applicare costi di istruttoria per la domanda di finanziamento;
 - di applicare un costo massimo omnicomprensivo per la concessione del finanziamento, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore a 2,95 per cento annuo dell'importo del finanziamento concesso applicato a scalare per il numero di annualità e frazioni sul capitale residuo. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, viene applicato una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento;
 - del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;
 - di provvedere all'integrale rimborso della provvista pubblica indipendentemente dalla regolarità dei rimborsi da parte dei Beneficiari finali.

Le procedure di selezione dei Finanziatori devono concludersi entro 15 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso. L'elenco dei Finanziatori selezionati è pubblicato dal Gestore sul proprio sito web.

Dopo la pubblicazione del predetto avviso i Finanziatori che risultassero già convenzionati con il Gestore potranno aderire all'iniziativa mediante sottoscrizione di un addendum alla vigente convenzione, fermo restando il possesso dei requisiti sopra citati.

10. Operatività dei Finanziatori

I Finanziatori sono tenuti ad istruire l'ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure, senza alcuna forma di automatismo, fatta salva la loro autonoma valutazione. Fermi restando i criteri di valutazione adottati da ciascun Finanziatore ai sensi della propria disciplina interna, ai fini della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo, i Finanziatori si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione a tale scopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI di tutti i requisiti previsti dalle Disposizioni all'articolo 5 "Beneficiari", compresi quelli attestati dalla PMI richiedente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.lgs. n.123 del 1998).

La domanda è presentata al Gestore per il tramite dei Finanziatori convenzionati. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell'apposito software "Finanza 3000", accessibile a tutti i Finanziatori previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000 in conformità alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.



La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda il cui elenco è inserito nella "Scheda Regolamento" della misura agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web www.venetoinnovazione.it e liberamente scaricabile). In ogni caso, alla domanda dovrà essere allegata la scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e l'IBAN di riferimento.

Il Finanziatore, al fine della presentazione della domanda, deve raccogliere e conservare presso di sé, la seguente documentazione:

1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario (firmata anche in formato digitale);
2. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 dal rappresentante legale della PMI richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 "Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera h);
4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI;
5. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da Professionisti;
6. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile
7. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell'operazione di finanziamento dalla quale deve risultare l'eventuale importo della commissione di garanzia applicata.

Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti.

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda inviata dal Finanziatore, ai fini dell'ammissione al Fondo, preso atto delle attestazioni rilasciate dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 10, delibera in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione. Successivamente all'ammissione, su richiesta del Finanziatore, rende disponibile la provvista pubblica per il perfezionamento del finanziamento.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti dal Finanziatore nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti. L'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato dal Finanziatore entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore applica quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 inviando una comunicazione al Finanziatore. Entro i 15 giorni successivi alla delibera, il Gestore invia al Finanziatore e al Beneficiario la comunicazione d'esito della delibera di ammissioni ai benefici del Fondo.

Ciascun Finanziatore, entro il termine massimo di tre mesi dalla data di delibera del Gestore, ha cura di aggiornare le posizioni nel portale del Gestore, inserendo gli estremi della comunicazione di avvenuta/o erogazione del finanziamento/perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

12. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo al Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.



13. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche. In sede di controllo il Gestore richiede al Finanziatore copia della documentazione, di cui all'articolo 11, acquisita in sede di presentazione della domanda di intervento, nonché copia della documentazione societaria in base alla quale il Finanziatore ha deliberato la concessione del finanziamento (bilanci, dichiarazioni fiscali, moduli andamentali, etc) e copia della documentazione attestante il possesso da parte del Beneficiario dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera i).

Il Gestore, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV delle presenti Disposizioni, con proprio regolamento approva le modalità con cui individuare il campionamento ed effettuare i suddetti controlli documentali nel rispetto della legge n. 241 del 1990.

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale, con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) sopravvenuta mancanza di requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere b), c), d) e f) dell'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento o di liquidazione volontaria;
- d) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- e) revoca del Finanziamento da parte del Finanziatore.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore procede alla revoca totale del beneficio concesso. La revoca totale configura un inadempimento da parte del Beneficiario. Il Gestore, quindi, procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Beneficiario ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina con provvedimento motivato la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente, il Gestore trasmette al Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero il Gestore procede con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, secondo capoverso del decreto legislativo n. 123 del 1998.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, primo capoverso del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore per il tramite del Finanziatore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Beneficiario precedente.

